

PROPRIETÀ PRIVATA E DIRITTO DI PREDÀ NELLA GUERRA MARITTIMA. UN CONTRIBUTO ITALIANO AL DIBATTITO GIURIDICO OTTO E NOVECENTESCO

PRIVATE PROPERTY AND THE RIGHT OF PRIZE IN MARITIME WARFARE. AN ITALIAN CONTRIBUTION TO THE LEGAL DEBATE OF THE 19TH AND 20TH CENTURIES

Annamaria Monti

Università degli Studi di Milano

Abstract English: With the rise of industrial and financial capitalism and the expansion of international trade thanks to technical progress during the late 19th and early 20th centuries, the protection of private property in maritime warfare was called into question on economic, legal and political grounds. Western jurists did not shy away from the debate, which took place in institutions - notably the *Institut de droit international* - and in university teaching. Through studies, writings and active political participation, many of them argued about the freedom of trade and the protection of private property; they tried to point out ways to abolish or at least better regulate the right to prize at sea; to supervise the control of maritime trade; to regulate war smuggling. The wishes were rarely translated into concrete results and clashed with established customs and practices. The essay focuses on the informed, pragmatic and disillusioned narrative of Tullio Giordana (1877-1950), a lawyer by training and a journalist and publicist by profession.

Keywords: Maritime Warfare; Prize; Kingdom of Italy; Legal doctrine; History of international law; Tullio Giordana

Abstract Italiano: All'emergere del capitalismo industriale e finanziario tra otto e novecento, a fronte dell'espansione del commercio internazionale grazie ai progressi della tecnica, l'esigenza di tutelare la proprietà privata nella guerra marittima si lega a ragioni economiche, giuridiche e politiche. I giuristi occidentali, in uno sforzo corale, animano il dibattito in seno alle istituzioni – in particolare all'*Institut de droit international* – e nelle aule universitarie. Attraverso studi, scritti e partecipazione politica attiva, in molti argomentano a favore della libertà di commercio e della tutela della proprietà privata, nello sforzo di indicare vie per l'abolizione, ovvero per una migliore regolamentazione del diritto di preda marittima; per una supervisione del controllo dei commerci via mare; per la disciplina del contrabbando di guerra. Gli auspici di rado si traducono in esiti concreti, scontrandosi con inveterati usi e prassi. In particolare, il saggio si sofferma sul punto di vista informato, pragmatico e disincantato ad un tempo di Tullio Giordana (1877-1955), giurista di formazione, giornalista pubblicista e scrittore di professione.

- ❖ Italian Review of Legal History, 10/1 (2024), n. 14, pagg. 429-448.
- ❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>
- ❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/26103. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

Parole Chiave: Guerra marittima; Prede; Regno d'Italia; Dottrina giuridica; Storia del diritto internazionale; Tullio Giordana

Sommario: 1. Premessa. – 2. Dalla terra al mare. – 3. Il diritto di preda, la proprietà neutrale, il contrabbando. – 4. Voci italiane. – 5. Conclusioni.

1. Premessa

Nel 1907, un giovane e intraprendente giornalista, Tullio Giordana (1877-1950), già volontario nel conflitto greco-turco del 1897 al seguito di Ricciotti Garibaldi a fianco della Grecia, pubblica un volume dal titolo «La proprietà privata nelle guerre marittime secondo il diritto internazionale pubblico»¹.

Frutto di ricerche abilmente condotte in un settore non privo di tecnicismi, lo scritto è assai curato, documentato, di agile lettura e, soprattutto, si occupa di un tema di persistente, cruciale attualità in quell'inizio secolo, ovvero, l'immunità della proprietà privata nemica nelle operazioni navali di guerra².

La pubblicazione non passa inosservata³. È Emilio Brusa (1843-1908), cattedratico di diritto e procedura penale alla facoltà di giurisprudenza dell'università di Torino e senatore del regno, a redigerne una nota di lettura per l'Accademia delle scienze di Torino⁴. Brusa, membro della prestigiosa società sin dal 1895, era particolarmente competente *ratione materiae*, per aver coltivato studi di diritto internazionale al più alto livello accademico sin dagli inizi della sua carriera⁵. Nel 1896, aveva anche presieduto l'*Institut de droit international*, fondato a Ghent nel 1873⁶.

Nella sua analisi, Brusa rimarca l'interesse suscitato dalle pagine di Giordana: il libro gli pare un lavoro «alacre e non privo di buona coltura, scritto in uno stile rapido, spigliato e vivace, sì da dissimulare, scemare persino la gravità degli argomenti discussi»⁷. Giordana, del resto, non era digiuno di studi giuridici: proprio a Torino si era laureato in giurisprudenza ed era divenuto avvocato. Oltre a dedicarsi al giornalismo e alla pubblicistica, fu editore, scrittore, autore

¹ Orsina, 2001, pp. 196-199: Giordana fu corrispondente di guerra e combattente, presente «in tutti i conflitti nei quali l'Italia fu coinvolta durante il primo cinquantennio del Novecento».

² Giordana, 1907.

³ Il volume di Giordana è recensito oltreoceano dal giurista californiano Jackson Harvey Ralston (1857-1945), esperto di diritto internazionale e di arbitrati, che, sul primo numero della rivista della *American Society of International Law*, ne apprezza l'interesse delle tematiche affrontate e l'impostazione pragmatica: Ralston, 1907, pp. 1052-1053.

⁴ Brusa, 1906-1907, pp. 429-438.

⁵ Latini, 2013, pp. 353-354, nonché Fugazza, 2014, spec. pp. 19-20.

⁶ Koskenniemi, 2001, spec. pp. 39 ss.

⁷ Brusa, 1906-1907, p. 430.

di romanzi e novelle sulla scia di D'Annunzio. Risulta, poi, che viaggiasse molto per lavoro, in Italia, in Francia, nella penisola balcanica e negli Stati Uniti, dove si familiarizza con il giornalismo americano⁸. Non stupisce, perciò, che il suo fosse un testo riuscito⁹.

Secondo Brusa, però, dalle pagine di Giordana traspare «una sua tendenza a qualcosa che sembra sfiducia verso ciò che la scienza del diritto avrebbe conquistato sul terreno della pratica nelle relazioni internazionali», come a dire che Giordana non lasciava spazio, nel diritto positivo, a speculazioni teoriche ispirate a «spirito di umanità e di filantropia»¹⁰. Tra i membri dell'*Institut de droit international*, a fondamento della legalità internazionale si indicavano proprio coscienza morale e sentimenti umanitari di popoli e nazioni «civili» – ovvero, europee, occidentali e cristiane, secondo il paradigma ottocentesco¹¹.

Così, Brusa, giurista dal piglio originale, cultore della comparazione giuridica, formato agli studi filosofici, all'apice del *cursus honorum* stenta ad accettare il cinismo di Giordana, brillante giornalista appena trentenne: soprattutto, non intende che si rinunci, con un simile atteggiamento, a un progresso del diritto internazionale, ovvero l'estensione del principio della inviolabilità della proprietà privata straniera in guerra «dalla terra al mare»¹².

L'appunto sembra cogliere nel segno: teoria e prassi, ideali umanitari e strategico pragmatismo, ragioni superiori del diritto e rapporti di forza tra potenze si scontravano su di un terreno che agitava le riflessioni dei giuristi. Il pensiero di Brusa si allineava agli auspici di buona parte della dottrina giuridica continentale ottocentesca, mentre l'approccio più scaltro di Giordana guardava alla cruda realtà delle operazioni belliche, sullo sfondo di un'epoca improntata alla crescita dei traffici commerciali, tra tensioni nazionalistiche e diffuso cosmopolitismo, alla vigilia del tracollo definitivo del concerto europeo nelle trincee della grande guerra.

2. Dalla terra al mare

Al tempo degli stati nazionali e dell'espansione coloniale, per i cultori di un sapere giuridico in formazione, quale il diritto internazionale, occorre, innanzitutto, definire lo straniero e il suo statuto, tra assunti di matrice giusnaturalistica, principi di diritto delle genti, consuetudini diplomatiche e volontà statale¹³. Trattandosi,

⁸ Orsina, 2001, *passim*. Sulla circolazione dell'opera di Giordana negli Stati Uniti d'America, v. sopra, nota 3.

⁹ Ancora oggi, Tullio Giordana è citato dalla storiografia più accreditata in materia: Mannoni, 1999, pp. 185-186.

¹⁰ Brusa, 1906-1907, p. 429. Rinvio alle considerazioni di Koskenniemi, 2001, pp. 54-57.

¹¹ Koskenniemi, 2001, pp. 51 ss.

¹² Brusa, 1906-1907, pp. 430.

¹³ Più in generale, sulle complesse vicende della problematica emersione di un discorso giuridico di diritto internazionale e sul diritto internazionale lungo l'ottocento, v. Mannoni,

in particolare, dei beni degli stranieri in caso di guerra, il principio della proprietà privata sacra e inviolabile, enunciato tra i diritti naturali dell'uomo e del cittadino nelle dichiarazioni rivoluzionarie francesi e americane, soffriva di molte eccezioni. Plurime erano le questioni in discussione, a partire dalle esperienze dei conflitti armati più recenti.

Sul continente europeo, passata l'era delle guerre napoleoniche, si era combattuto per l'unificazione nazionale italiana e per quella tedesca; in seguito, la guerra si era manifestata in tutto il suo orrore nel conflitto franco prussiano del 1870. A livello nazionale e sopranazionale, in materia di confische e di violazioni della proprietà degli stranieri, il problema concerneva le proprietà private straniere site nel territorio dello stato, le proprietà private straniere nei territori occupati dallo stato e pure i beni di proprietà di cittadini stranieri che si trovassero a bordo di navi¹⁴.

In forza dell'assioma ispirato da Jean Jacques Rousseau, per cui «nel diritto bellico moderno la guerra si fa da Stato a Stato e lo Stato belligerante non combatte i cittadini o sudditi del suo avversario»¹⁵, in caso di guerra terrestre si era giunti, sul piano giuridico internazionale, a riconoscere l'invulnerabilità della proprietà individuale¹⁶. Numerose, tuttavia, erano le eccezioni ammesse al divieto di bottino¹⁷. Tullio Giordana, nel suo lavoro, le passa in rassegna, chiedendosi, con disincanto, se il principio, accolto in teoria – peraltro, a suo giudizio, per mero interesse – fosse effettivamente recepito nella prassi¹⁸.

Innanzitutto, quanto ai beni degli stranieri siti nel territorio dello stato allo scoppio delle ostilità, eventuali confische potevano configurarsi alla stregua di rappresaglie. A sconsigliare tali rappresaglie non era, però, il rispetto dell'invulnerabilità della proprietà privata, bensì il timore di disincentivare gli investimenti esteri nel territorio dello stato. Questa, quantomeno, era l'opinione di Giordana¹⁹. Ragioni economiche e finanziarie consigliavano prudenza,

1999; Koskeniemi, 2001; Nuzzo, 2012a; Nuzzo-Vec (ed.), 2012; Augusti, 2013, nonché Gervas, 2021. Di recente, per un prospettiva volta a valorizzare le intersezioni tra la storia del diritto internazionale e la storia delle relazioni internazionali, Cahen-Kimble-Allorant-Badier-Morris (ed.), 2024. Sulla storiografia, rinvio a Dhondt, 2023 (E-pub ahead of print).

¹⁴ Ampiamente, Mannoni, 1999, pp. 167 ss.

¹⁵ Brusa, 1906-1907, pp. 430. Il celebre passaggio del *Contrat social* [1762] – « la guerre n'est donc point une relation d'homme à homme, mais une relation d'Etat à Etat, dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement, non point comme hommes ni même comme citoyens, mais comme soldats [...] Enfin chaque Etat ne peut avoir comme ennemis que d'autres Etats et non pas des hommes [...] » – si legge in Rousseau, 1964, p. 357.

¹⁶ Vidari, 1867, pp. 61 ss.

¹⁷ Mannoni, 1999, pp. 169-174.

¹⁸ Giordana, 1907, pp. 46 ss.

¹⁹ Ivi, pp. 67-68. I riferimenti di Tullio Giordana sono le dottrine dello statunitense Henry

soprattutto al tempo della rivoluzione industriale, avida di capitali.

Tra i profili d'attenzione, si segnalavano, poi, le sorti della proprietà privata nei territori occupati. Ragioni militari e di convenienza suggerivano alle nazioni di «larvare l'insidia alla proprietà del nemico sul territorio invaso», eppure, nella guerra terrestre, allorché un esercito invadeva un territorio, fioccano le requisizioni, l'imposizione di contribuzioni, i danneggiamenti ai beni mobili e immobili dei cittadini. Frequenti erano le requisizioni dei mezzi di trasporto e di comunicazione. Ebbene, tali requisizioni erano ritenute legittime, purché fossero attuate dietro il pagamento di un'indennità o su rilascio di una ricevuta²⁰.

Il riconoscimento della inviolabilità della proprietà privata nelle guerre sul mare, infine, era questione irrisolta. Sul piano teorico, giuristi inglesi e giuristi continentali difendevano opinioni divergenti²¹. Nelle trattazioni dottrinali di diritto internazionale pubblico date alle stampe tra Otto e Novecento, gli autori si sforzavano di offrire un quadro della questione. Autorevole interprete del tema fu, nei suoi scritti, l'estone Fyodor Fyodorovich Martens (1845-1909), prestigioso internazionalista e diplomatico della Russia zarista, professore di diritto internazionale a San Pietroburgo, nonché membro dell'*Institut de droit international*²².

Nella sua esposizione, Martens chiarisce come il fine principale delle guerre marittime non differisse da quello delle guerre continentali. Differivano, invece, i mezzi impiegati e gli usi recepiti, così come i risultati "accessori" attesi dai belligeranti. In caso di conflitto armato sul mare, le potenze marittime perseguono (anche) la distruzione del commercio dei soggetti nemici e dei neutrali, perciò si era affermato l'uso di catturare la proprietà privata. In particolare, tre erano i caratteri distintivi della guerra marittima, rispetto alla guerra condotta sulla terraferma: la corsa; il blocco; i tribunali delle prede²³.

In altre parole, la guerra marittima si fondava sull'idea che dovessero essere colpiti il commercio e l'economia del nemico. Per conseguenza, i suoi metodi erano diretti non (solo) contro l'avversario che combatteva – lo stato nemico con la sua flotta –, ma altresì contro qualsiasi cittadino, nemico e persino neutrale, combattente o non combattente, che mantenesse relazioni economiche con il nemico. Tra i mezzi peculiari alla guerra marittima, perciò, si annoverano «il cannoneggiamento e il blocco delle coste avversarie, nonché il sequestro,

Wheaton (1785-1848) – un "divulgatore di classe" secondo Mannoni, 1999, pp. 16-17 – e dell'inglese William Edward Hall (1835-1904) – "classico *gentleman* britannico", sempre secondo Mannoni, 1999, p. 64.

²⁰ Giordana, 1907, pp. 37-53, 61-62, 68-77.

²¹ Mannoni, 1999, pp. 174-180.

²² Pustogarov, 2000; Mälksoo, 2012.

²³ Martens, 1887, pp. 269 ss. Anche per ulteriori riferimenti bibliografici, rinvio al bel lavoro di Foti, 2016.

secondo il diritto di preda, di navi mercantili nemiche e neutrali»²⁴.

Al riguardo, le lucide pagine di Carl Schmitt (1888-1985), controverso eppure influente, citatissimo filosofo del Novecento, tracciano una visione suggestiva: nella prospettiva dello *jus publicum europaeum* – l’ordinamento eurocentrico del mondo sorto nel Cinquecento per disciplinare i rapporti tra gli stati sovrani – esiste una frattura insanabile tra terra e mare. La terraferma è divisa in territori statali e spazi di dominio, secondo chiare linee di confine. Il mare, viceversa, rimane spazio libero, aperto al commercio, alla pesca e all’esercizio della guerra marittima e del diritto di preda²⁵.

Più specificamente, nell’ottica di Schmitt, terra e mare rappresentano due diversi ordinamenti universali e globali, ciascuno con il proprio concetto di nemico, di guerra, di preda e di libertà, in equilibrio tra loro. L’anello di congiunzione è l’Inghilterra, un’isola che nella prima età moderna porta a compimento il passaggio ad una “esistenza marittima”, con ciò determinando «il *nomos* della terra dalla prospettiva del mare»²⁶.

Era il lato “marittimo” dello *jus publicum europaeum*, con i suoi corollari della libertà dei mari e della libertà del commercio, a riverberarsi sulla condizione della proprietà privata. La guerra marittima, si è detto, è guerra commerciale ed economica. Il commercio marittimo è condotto con navi private, non con navi statali. Di conseguenza, la guerra sul mare non poteva che confermarsi una guerra di preda²⁷. Quanto alla guerra di corsa²⁸, vera e propria impresa privata condotta con il sostegno pubblico²⁹, essa è abolita in seguito alle determinazioni

²⁴ Schmitt, 2002, pp. 88-92, spec. p. 90.

²⁵ Schmitt, 1991, p. 206. Per un commento, Pietropaoli, 2012, pp. 130 ss.

²⁶ L’equilibrio raggiunto tra terra e mare consente agli stati continentali di mantenersi in equilibrio tra di loro, ma impedisce un «buon equilibrio marittimo tra le potenze di mare»: Schmitt, 1991, pp. 207 ss. e pp. 411 ss.

²⁷ Così, Giordana, 1907, p. 78: «Il fondamento giuridico della cattura risulta dunque dal diritto che ogni belligerante ha di occupare temporaneamente il mare per escluderne l’avversario, pena la confisca delle sue navi e del carico».

²⁸ La guerra di corsa, di origini medievali, in età moderna è autorizzata dai sovrani. Le “lettere di marca” distinguevano i corsari dai pirati, attribuendo loro la licenza di armare i legni di corsa e “correre” all’inseguimento delle navi nemiche. La corsa era un affare commerciale di prim’ordine, contava armatori in corsa (gli armatori di legni di corsa inglesi, in tempo di pace, erano spesso dediti alla tratta degli schiavi) e capitani corsari. La corsa, comunque, non si praticava solo in tempo di guerra, le fonti medievali documentano la corsa per rappresaglia, dal bacino del Mediterraneo all’Atlantico. Rinvio a Cialdea, 1959 e a Toussaint, 1978. Su figure di famosi corsari, v. il classico studio del 1910 di Statham, 2010.

²⁹ Vidari, 1867, pp. 173 ss. Il ruolo dei corsari è degno di nota sotto molteplici aspetti. In età moderna, celebri sono i *Sea Dogs* della regina Elisabetta I d’Inghilterra, sir Francis Drake e sir Walter Raleigh: McDermott, 2009.

della conferenza di Parigi del 1856, a conclusione della guerra di Crimea³⁰.

Secondo Martens, che ripercorre le vicende della storica decisione, le potenze firmarono la dichiarazione di abolizione della guerra di corsa obbedendo al “sentimento morale delle nazioni civilizzate”, ove da tempo l’opinione pubblica condannava la pirateria legalizzata attraverso le patenti da corsaro³¹. Per il pubblicista Tullio Giordana, invece, la corsa fu abolita non per questioni di principio e di tutela della proprietà privata in mare, ma per i progressi della meccanica navale, per l’introduzione del vapore e dei cannoni a tiro rapido. Con navi da guerra di gran lunga più veloci dei bastimenti mercantili e dei leggeri legni corsari, la corsa, a suo dire, era già in agonia prima della solenne dichiarazione parigina³².

Gli Stati Uniti, per parte loro, dopo aver proposto la proclamazione dell’inviolabilità assoluta della proprietà privata in mare – per la relativa debolezza della loro flotta, a quanto emerge – non aderirono alla dichiarazione di Parigi³³. Da quel momento, tuttavia, la guerra di corsa non fu quasi più praticata³⁴. Non altrettanto poteva dirsi del blocco³⁵ e, soprattutto, del diritto di visita, del diritto di cattura (preda) marittima e dei giudizi dei tribunali delle prede, caposaldi del diritto di guerra in mare sin dall’età medievale e moderna³⁶.

Sul piano politico e dell’opinione pubblica, in merito all’inviolabilità della proprietà privata sul mare, fu specialmente l’ampiezza assunta dai commerci marittimi inglesi in età vittoriana a suscitare reazioni sul continente europeo e nella stessa Inghilterra³⁷. Il paese, infatti, catalizzava un commercio internazionale sempre più complesso e sofisticato: tra la metà e i primi anni Settanta dell’Ottocento, un periodo di considerevole prosperità investì tutte le sue forme di attività economica, compresi i commerci verso l’estero³⁸.

In Francia, forse sottovalutando la marineria inglese, alcuni ritennero che l’unico modo di colpire i britannici in caso di conflitto armato fosse la cattura o la distruzione del suo naviglio commerciale, in tutti mari del globo e con ogni mezzo. La guerra marittima contro i prodotti del commercio e dell’industria britannica era considerata questione di buon senso, oltre che di necessità assoluta per conseguire effetti decisivi: si giungeva a sostenere che chiunque

³⁰ Sulla dichiarazione del 16 aprile 1856, riprodotta da Fiore, 1865, pp. 705-706, v. anche oltre.

³¹ Martens, 1887, pp. 270-281. V. anche Vidari, 1867, pp. 190 ss.

³² Giordana, 1907, pp. 34-37.

³³ Catellani, 1912, pp. 19-22. Circa la posizione degli Stati Uniti, si vedano le considerazioni di Vidari, 1867, pp. 202 ss.

³⁴ Martens, 1887, pp. 270-281.

³⁵ Vidari, 1867, pp. 270 ss.; Giordana, 1907, pp. 213-236.

³⁶ Cialdea, 1959, pp. 299 ss. Per una felice sintesi delle sorti della proprietà privata sul mare, Vidari, 1867, pp. 227-228.

³⁷ Frei, 2020.

³⁸ Hughes, 1960, pp. 34-71; Hobsbawm, 1968, pp. 110-127; Aldcroft (ed.), 1968.

domandasse l'inviolabilità della proprietà privata nelle guerre marittime fosse un partigiano della prima potenza marittima mondiale (l'impero britannico) e un nemico della patria (la Francia). Dal canto suo, l'Inghilterra, forte della sua flotta di guerra, capace di garantire la sicurezza delle navi commerciali, nonché dei suoi veloci incrociatori, pronti a intercettare i navigli commerciali nemici e a effettuare blocchi marittimi, non intendeva rinunciare al diritto di cattura³⁹.

Al di là dei profili politici e di opportunità, prescindendo dalle rivalità nazionali, la cattura della proprietà privata nemica era un'arma a doppio taglio. Inoltre, all'affermarsi del capitalismo, con il suo corredo di strumenti finanziari e di gestione dei capitali, le modalità dei conflitti marittimi suscitavano discussioni anche sotto il profilo economico.

Le grandi compagnie commerciali e di assicurazione, attive sui mercati internazionali, erano restie a veder sacrificati i propri interessi in tempo di guerra, così come lo erano i ceti commercianti delle città inglesi e tedesche. Mentre gli stati assumevano posizioni diversificate al riguardo, mutando anche orientamento nel corso degli anni⁴⁰, l'*Institut de droit international*, dal canto suo, pur tra forti antagonismi, si adoperò per raccomandare ai governi di vietare la cattura delle navi commerciali praticata dalle flotte militari nazionali, in nome dei principi di diritto e giustizia⁴¹.

Da giornalista consumato, Tullio Giordana rilevava come la cattura, più che un effetto economico, avesse un effetto morale, «una conseguenza di pressione enorme sopra l'opinione pubblica già eccitata al parossismo dalla guerra»: il pubblicitista conosce gli strumenti (di allora) capaci di informare e orientare il pubblico, le masse gli parevano più sensibili agli organi di stampa. Gli era chiaro, in particolare, l'interesse della stampa medesima «ad acuire la curiosità e il nervosismo generale, ad ingrandire gli avvenimenti e la loro portata», fino a sfruttare «la potenza di commozione della cattura», la sua forza emotiva sulle folle della nazione avversaria quando a esser catturata era, per esempio, una grande e moderna nave commerciale. Forse in un impeto, ne giunge perfino a sostenere un ruolo nella preparazione di «quello stato psicologico che induce un popolo alla pace»⁴².

3. Il diritto di preda, la proprietà neutrale, il contrabbando

Il diritto di cattura continuò ad essere esercitato dagli stati nelle guerre marittime del secondo Ottocento e del primo Novecento. Fermo restava anche lo scopo cui la cattura mirava, ovvero l'interruzione dei commerci del nemico, al fine di

³⁹ Martens, 1887, pp. 275-277, nonché Giordana, 1907, pp. 90-92.

⁴⁰ Il riferimento era sempre ai dettami umanitari e razionali condivisi dai "popoli civili" e perseguiti dagli "Stati incivili": Catellani, 1912, pp. 22-24. V. anche sopra, nel testo.

⁴¹ Brusa, 1906-1907, pp. 431-435. Cf. Mannoni, 1999, pp. 180-187.

⁴² Giordana, 1907, pp. 87-89.

privarlo di una fonte di ricchezza. Nonostante le esitazioni di alcuni autori sotto il profilo teorico⁴³, presto fu evidente, anche tra i giuristi, che il diritto di preda non aveva sofferto in alcun modo della soppressione della guerra di corsa⁴⁴.

Sul piano operativo, dopo l'apertura delle ostilità, la cattura poteva essere esercitata, al di fuori delle acque territoriali degli stati neutrali, da tutte le navi di stato dei belligeranti contro le navi nemiche e i carichi a loro bordo di proprietà nemica. Secondo le regole internazionalmente accettate, la cattura doveva essere preceduta dalla "visita" ed era seguita da un giudizio innanzi al tribunale delle prede: la confisca della proprietà privata straniera in mare, in tempo di guerra, infatti, era consentita purché si seguisse un antico procedimento in tre tempi, che doveva garantirne la legittimità⁴⁵.

In via generale, la cattura della proprietà privata in mare non era considerata alla stregua di bottino di guerra, proscritto dalle regole accettate sul fronte terrestre, bensì preda e, come tale, ammessa e disciplinata da una specifica normativa, il diritto delle prede, appunto⁴⁶. In particolare, era con la giurisdizione delle prede che si intendevano assicurare il diritto e la reciprocità di trattamento⁴⁷. Emilio Brusa, nella sua recensione al volume di Giordana, non ricorreva a mezzi termini per spiegare la 'stortura' delle guerre marittime: «il bottino diventa subito, legittimamente fatto, proprietà del belligerante, e la preda soltanto non diventa tale prima di una sentenza giudiziale di Commissioni nominate dal belligerante predatore stesso»⁴⁸. In senso giuridico, infatti, preda è la proprietà nemica aggiudicata dal tribunale competente a chi se ne è impadronito.

Tematiche connesse, assai disputate per la centralità delle questioni coinvolte rispetto al problema della inviolabilità della proprietà privata in mare, erano le sorti della proprietà privata dei neutrali e la disciplina del contrabbando di guerra⁴⁹.

In linea di principio, in caso di conflitto armato, il commercio in campo neutro rimaneva libero, così come libero restava il commercio pacifico dei neutrali con i belligeranti⁵⁰. Il contrabbando cosiddetto "assoluto" concerneva solo il materiale utile alle operazioni militari che i privati neutrali trasportavano ai belligeranti. All'apertura delle ostilità, però, gli stati usavano notificare le merci ritenute di contrabbando "relativo", ampliando così il catalogo dei beni vietati, che poteva

⁴³ Tra gli altri, Vidari, 1867, pp. 265 ss., dalla abolizione della corsa traeva argomenti a favore della inviolabilità della proprietà privata in mare. V. meglio oltre.

⁴⁴ Sul 'vuoto' lasciato dall'abolizione della corsa, Mannoni, 1999, pp. 193-194.

⁴⁵ Giordana, 1907, pp. 37, 129 ss.

⁴⁶ Martens, 1887, pp. 291-294.

⁴⁷ Schmitt, 1991, pp. 413-414.

⁴⁸ Brusa, 1906-1907, pp. 436.

⁴⁹ Sull'origine delle regole recepite nel corso dell'Ottocento, Fiore, 1865, pp. 476 ss.; Vidari, 1867, pp. 161 ss. e pp. 308 ss. Per un inquadramento più ampio del tema, rinvio a Mannoni, 1999, pp. 206 ss.

⁵⁰ Fiore, 1865, pp. 486 ss.; Giordana, 1907, pp. 165-168.

estendersi a comprendere ogni tipo di mercanzia⁵¹.

Per esempio, in occasione del conflitto del 1866 contro l’Austria, il ministro della marina del regno d’Italia, Agostino Depretis, nelle istruzioni di guerra includeva tra i beni di contrabbando “per notifica” zolfo e salnitro, in quanto ingredienti delle polveri da sparo⁵². Il codice per la marina mercantile italiano del 1865, infatti, riservava espressamente a convenzioni, trattati e a speciali dichiarazioni fatte al principio della guerra la possibilità di elencare beni ritenuti di contrabbando, da aggiungere ai beni sempre vietati, ovvero le armi, le munizioni e «generalmente tutto ciò che, senza manipolazione, può servire ad immediato armamento marittimo e terrestre» (articolo 216).

Alla conferenza di Parigi del 1856, invero, a proposito del commercio neutrale, si era sancita l’immunità della proprietà nemica imbarcata su nave neutrale, eccettuato il contrabbando di guerra e l’immunità della proprietà privata neutrale, anche se imbarcata su nave nemica, ferma restando la confisca delle merci di contrabbando. In altri termini, da allora, la proprietà neutrale non è più confiscabile e la bandiera neutrale mette al riparo dalla cattura ogni tipo di mercanzia imbarcata, neutrale, amica o nemica, purché non si tratti di contrabbando⁵³.

La pratica degli stati belligeranti e le stesse opinioni dottrinali, tuttavia, non erano univoche. In particolare, questioni interpretative sorgevano dinnanzi alle ipotesi di confisca delle navi e del carico di proprietà di cittadini neutrali colti in flagranti operazioni di contrabbando⁵⁴. Tullio Giordana è, come di consueto, assai caustico al riguardo: la confisca era un mezzo eccellente per prevenire il contrabbando, rinunciarvi significava lasciare del tutto liberi i commerci vietati. Al contempo, però, lamentava le incertezze e il fluttuare delle regole a livello internazionale, per gli usi della guerra e le diverse scelte nazionali che giungevano a paralizzare gli scambi tra i belligeranti e i neutrali, «moltiplicando gli orrori del flagello»⁵⁵.

L’Italia, a titolo d’esempio, prescindeva dalla buona fede degli armatori – che, in ipotesi, potevano essere ignari del tipo di beni imbarcati – e dalla misura

⁵¹ Giordana, 1907, pp. 171-210.

⁵² Il decreto del 20 giugno 1866, con le istruzioni per i comandanti delle forze navali è riprodotto in nota da Vidari, 1867, pp. 297-301. Vidari, peraltro, non esita a giudicare illegittima l’inclusione di zolfo e salnitro tra i beni di contrabbando (ivi, pp. 318 ss.).

⁵³ Sulla dichiarazione di Parigi del 1856 e sull’indivisibilità dei quattro punti di cui si componeva – 1. La corsa è e rimane abolita; 2. La bandiera neutrale copre la merce nemica, eccettuato il contrabbando di guerra; 3. La merce neutrale, ad eccezione del contrabbando di guerra, non è catturabile sotto bandiera nemica; 4. I blocchi, per essere obbligatori, devono essere effettivi, cioè mantenuti da una forza sufficiente per interdire realmente l’accesso al litorale nemico –, Catellani, 1912, pp. 17-18. Per un inquadramento generale, Mannoni, 1999, spec. pp. 226-233.

⁵⁴ Catellani, 1912, pp. 8-9 e pp. 36-55 sul contrabbando di guerra.

⁵⁵ Giordana, 1907, in part. pp. 196 ss.

del carico illecito a bordo – che poteva essere rappresentato da merci vietate in percentuale anche minima. Così, infatti, statuiva il codice del 1865: «Le navi neutrali, cariche in tutto o in parte di generi di contrabbando di guerra, dirette ad un paese nemico, saranno catturate e condotte in uno dei porti dello Stato, dove la nave e le merci di contrabbando saranno confiscate, e le altre mercanzie lasciate a disposizione dei proprietari» (articolo 215).

In sintesi, ogni cattura marittima era obbligatoriamente preceduta dalla visita. Sotto il profilo tecnico, la visita è l'atto con cui le navi da guerra degli stati belligeranti si assicurano della nazionalità delle navi commerciali intercettate. Di regola, non si esercita nelle acque territoriali dei neutrali⁵⁶.

Giordana avverte: le navi mercantili in alto mare indicano la propria nazionalità con la bandiera, ma in tempo di guerra, quando il diritto di preda è minaccia concreta per tutte le imbarcazioni e i divieti di contrabbando, insieme alle limitazioni derivanti da un eventuale blocco, alterano la libertà di commercio dei neutrali, occorre una procedura più sicura, purché «rapida e riguardosa». Per prassi internazionale, la nave da guerra annuncia la visita con un colpo di cannone e si tiene a debita distanza (seppur nella portata del cannone), la nave mercantile si ferma e salgono a bordo un ufficiale con due uomini che procedono all'esame dei documenti e delle polizze di carico. Una eventuale perquisizione del carico, in caso di sospetto, era ritenuta legittima⁵⁷.

Se ne sussistevano i requisiti, alla visita seguiva la cattura. Secondo gli autori, la cattura doveva consistere in un rapido inventario e nell'apposizione di sigilli alle stive, quindi la preda era "amarinata", cioè affidata a un ufficiale per essere condotta in porto. «È molto facile descrivere in un libro o suggerire in un congresso tutte queste formalità», commentava ironico Giordana. Si dibatteva, poi, se il "predatore" potesse condurre la sua preda anche in un porto neutrale, invece che, come richiesto, in un suo porto. Il rischio concreto, non infrequente in pratica, anzi, ammesso a certe condizioni, era che il predatore distruggesse, affondandola, la nave catturata⁵⁸.

Da ultimo, le merci e le navi confiscate dovevano essere sottoposte alla giurisdizione delle prede, per essere giudicate "di buona preda"⁵⁹. Le corti delle prede sono giurisdizioni non permanenti, nominate dagli stati belligeranti al principio della guerra: sono formate da giudici nazionali che applicano il diritto internazionale, in quanto accolto dal loro stato di appartenenza⁶⁰. I giudici delle

⁵⁶ Martens, 1887, p. 355; Fiore, 1865, pp. 507 ss.

⁵⁷ Giordana, 1907, pp. 239-250, anche per una disamina della questione dei convogli di navi mercantili neutrali accompagnate da navi da guerra. Sull'immunità del convoglio, Catellani, 1912, pp. 55-59.

⁵⁸ Giordana, 1907, pp. 253 ss. Sulla distruzione delle prede, Martens, 1887, pp. 298-299; Catellani, 1912, pp. 59 ss.

⁵⁹ Mannoni, 1999, pp. 222-226.

⁶⁰ Martens, 1887, pp. 295-297.

prede esigono, di norma, il verbale di cattura, che nei casi controversi spesso non è firmato dal comandante del naviglio catturato⁶¹.

Al tempo della guerra di Abissinia, un caso assai discusso coinvolse proprio l'Italia. Nelle acque del Mar Rosso, un incrociatore italiano, l'*Etna*, catturava una nave olandese, il *Doelwijk*, carica di armi e diretta a Gibuti. Gibuti apparteneva alla Francia, in quel momento in pace. La commissione italiana delle prede, nominata con regio decreto del 16 agosto 1896 e composta da tre magistrati, due ammiragli, un capitano di porto e commissario del governo senza voto⁶², si pronuncia l'8 dicembre 1896. Nella sentenza, adotta la teoria della "continuità del viaggio"⁶³ e dichiara legittima la cattura, ritenendo si ricadesse nell'ipotesi di approdo a territorio neutro posto fra il mare e il territorio nemico. Il medesimo provvedimento, tuttavia, dichiarava non più fondata in diritto la confisca della nave e delle mercanzie, poiché, nel frattempo, le ostilità erano cessate⁶⁴.

A livello sopranazionale, lungo l'Ottocento si succedono voti perché fosse creata una corte internazionale delle prede, specialmente in seno all'*Institut de droit international* e, ancora nel 1912, un internazionalista di vaglia come l'italiano Enrico Catellani (1856-1945)⁶⁵ considerava la riforma dei tribunali delle prede marittime una delle più necessarie del diritto di guerra, invocata con tenacia da almeno cinque decenni⁶⁶.

Ai primi del Novecento, i principi del diritto marittimo di guerra ebbero larga elaborazione nelle conferenze per la pace tenute all'Aja⁶⁷. Nel 1907, in occasione della seconda conferenza internazionale della pace, i delegati di quarantacinque stati firmarono tredici convenzioni e una dichiarazione. La XII convenzione era proprio relativa all'istituzione di una corte internazionale delle prede, con competenze di appello rispetto ai tribunali nazionali. L'XI prevedeva restrizioni per l'esercizio del diritto di cattura nella guerra marittima e la XIII statuiva diritti e doveri delle potenze neutrali in caso di guerra marittima⁶⁸.

L'anno successivo, il governo britannico promuoveva la conferenza di Londra, al fine di codificare le regole ritenute corrispondenti allo stato del diritto della guerra e del commercio marittimo: vi fu l'opportunità di ridiscutere alcuni profili delle consuetudini e delle regole recepite nelle guerre marittime. La dichiarazione firmata il 26 febbraio 1909 era relativa al blocco, al contrabbando, all'assistenza ostile, alla distruzione delle prede neutrali, al cambiamento di bandiera, alla

⁶¹ Giordana, 1907, pp. 271 ss.

⁶² Ivi, p. 277-278.

⁶³ Martens, 1887, pp. 290-291.

⁶⁴ Rinvio a Giordana, 1907, pp. 206-209, per la questione dell'interpretazione della normativa italiana nel caso di specie.

⁶⁵ Passero, 2013, pp. 487-488.

⁶⁶ Catellani, 1912, pp. 9-17.

⁶⁷ Mannoni, 1999, pp. 187 ss.

⁶⁸ Ivi, pp. 28 ss.

determinazione del carattere “nemico” del carico a bordo, al convoglio, alla resistenza alla visita, al risarcimento dei danni⁶⁹.

Gli esiti degli sforzi di statisti e diplomatici in sede di negoziati non furono comunque ritenuti soddisfacenti: l'Italia, così come altri paesi, non ratificò né le convenzioni dell'Aja, né la dichiarazione di Londra⁷⁰.

4. Voci italiane

Le differenze tra i conflitti sul fronte terrestre e sul fronte marittimo erano acquisite al sentire comune dei giuristi ottocenteschi ed erano ricondotte, tradizionalmente, alla diversa natura – fisica e giuridica – dei teatri di guerra, la terra e il mare. Se la protezione della proprietà privata nelle guerre terrestri era divenuto principio accolto nel diritto delle genti, quantomeno in teoria, la questione, nelle guerre marittime, restava irrisolta.

All'emergere del capitalismo industriale e finanziario, in piena espansione del commercio internazionale anche grazie ai progressi della tecnica, nel settore specifico della tutela della proprietà privata nella guerra marittima si fronteggiano ragioni economiche, giuridiche e politiche. I giuristi occidentali, in uno sforzo corale, non si sottraggono al dibattito, condotto in seno alle istituzioni – in particolare all'*Institut de droit international* – e nei luoghi dell'insegnamento, nelle aule universitarie.

Attraverso studi, scritti e partecipazione politica attiva, in molti argomentano in merito alla libertà di commercio e alla tutela della proprietà privata, si sforzano di indicare vie per l'abolizione o, quantomeno, per una migliore regolamentazione del diritto di preda marittima; per vigilare sul controllo dei commerci via mare; per la disciplina del contrabbando di guerra. Gli auspici di rado si traducono in esiti concreti⁷¹. Sullo sfondo, l'economia e il mercato, la produzione industriale e i commerci su vasta scala che travalicano i confini nazionali, sostenuti da un ceto borghese e imprenditoriale impegnato nella scalata della scena politica europea.

I giuristi di una giovane nazione come l'Italia prendono parte alle discussioni a livello internazionale. Tra i giuristi postunitari, di formazione risorgimentale, artefici della costruzione di un sapere giuridico internazionalistico, spiccano le riflessioni di Pasquale Stanislao Mancini (1817-1888)⁷², co-fondatore dell'*Institut* e dei suoi allievi e, d'altra parte, quelle, puntualissime di Ercole Vidari (1836-1916)⁷³. Sia Mancini, sia Vidari coltivano interessi anche nel settore del diritto

⁶⁹ All'ordinamento della corte internazionale delle prede si riferiva il protocollo del 19 settembre 1910 addizionale della convenzione dell'Aja: *ivi*, in part. pp. 87-88, per una sintesi delle risoluzioni accolte nella dichiarazione di Londra.

⁷⁰ *Ivi*, pp. 102 ss.

⁷¹ Disincantate le considerazioni di Vidari, 1908b, pp. 113-120.

⁷² Vasta è la letteratura su Mancini, anche solo limitandosi al suo profilo di internazionalista. Rinvio a Nuzzo, 2012b, pp. 307-310; Storti, 2013, pp. 1244-1248.

⁷³ Fugazza, 2014, pp. 1-31; Fugazza, 2018, pp. 22-30.

commerciale: Mancini è l'autore del codice di commercio italiano del 1882⁷⁴, mentre Vidari, lasciato il campo del diritto internazionale, diviene il maestro indiscusso del diritto commerciale postunitario⁷⁵.

Una sintesi delle posizioni dottrinali italiane è contenuta nel rapporto sulle prede secondo il diritto italiano, presentato all'*Institut de droit international* nel 1875 da Augusto Pierantoni (1840-1911)⁷⁶, esponente di spicco della scuola "manciniana"⁷⁷. La sua narrazione si snoda attraverso le dottrine contro la guerra di corsa e per la libertà dei commerci marittimi espresse lungo l'età moderna, per riferirsi, poi, alle tesi di Giovanni Maria Lampredi (1731-1793)⁷⁸, Ferdinando Galiani (1728-1787)⁷⁹ – il primo a preconizzare un'analogia necessaria tra i due tipi di guerra, marittima e terrestre – e Domenico Azuni (1749-1827)⁸⁰, che, per parte sua, aveva proclamato il rispetto della proprietà privata sul mare, da sanzionare giuridicamente per via di convenzione internazionale⁸¹. Sulle posizioni dei tre giuristi settecenteschi, astri del diritto marittimo internazionale e difensori delle ragioni dei neutrali e del loro commercio, già qualche anno prima si era soffermato Ercole Vidari, in un saggio pubblicato sull'*Archivio giuridico*⁸².

Pagine corpose del rapporto di Pierantoni sono, poi, dedicate, non per caso, alle tesi di Mancini: dalla cattedra torinese, nel novembre del 1852, nel secondo anno del suo insegnamento, dedicato specificamente al diritto internazionale marittimo, il giurista irpino si era pronunciato risolutamente contro la guerra di corsa, le prede e le rappresaglie, una vera e propria "vergogna" del diritto⁸³. In seguito, al fianco di Cavour, Mancini, con i suoi studi di diritto marittimo, ebbe un ruolo nelle determinazioni della conferenza di pace di Parigi del 1856.

Inoltre, sempre Mancini fu l'anima scientifica del consiglio permanente del contenzioso diplomatico presieduto da Federigo Sclopis, istituito nel Regno di Sardegna presso il ministero degli affari esteri al fine di rendere operativi i principi della teoria internazionalistica⁸⁴. In particolare, Pierantoni rievoca le consultazioni e le memorie predisposte per il contenzioso del 1858 tra il governo sabauda e il regno di Napoli circa la cattura del piroscampo mercantile piemontese "Cagliari" ad opera della marina militare napoletana, in occasione della spedizione di Sappi condotta dal mazziniano Carlo Pisacane, nonché il contributo alla redazione del codice della marina mercantile del regno d'Italia per la parte relativa al diritto

⁷⁴ Padoa-Schioppa, 1992, pp. 157-203; Braccia, 2018.

⁷⁵ Fugazza, 2018, pp. 31 ss.

⁷⁶ Fiocchi Malaspina, 2020, pp. 1-17.

⁷⁷ Mura, 2017.

⁷⁸ Lampredi, 1831 (prima edizione, Firenze, 1788, in due tomi).

⁷⁹ Galiani, 1942 (prima edizione s. l. [ma Napoli], 1782).

⁸⁰ Azuni, 1795-1796.

⁸¹ Pierantoni, 1875, in part. pp. 628-636.

⁸² Vidari, 1908a, pp. 351 ss.

⁸³ Mancini, 1873, pp. 93 ss. Sull'insegnamento manciniiano, Mura, 2018.

⁸⁴ Mongiano, 2018, p. 129.

marittimo di guerra⁸⁵.

Sulla scia di Mancini, i professori italiani di diritto internazionale, che Pierantoni passa in rassegna a partire da Pasquale Fiore (1837-1914)⁸⁶, si trovarono pressoché d'accordo nel riconoscere le medesime regole valide, senza distinzione, per tutti i conflitti armati, terrestri e marittimi. Ne conseguiva la proclamazione del dovere dei belligeranti di rispettare sempre la proprietà privata. L'inviolabilità sul mare doveva riguardare ogni proprietà straniera, indipendentemente dalla bandiera della nave, nemica o neutrale.

Alcuni, primo fra tutti Ercole Vidari – che, invero, sulla scia di Mancini non fu⁸⁷ –, affermavano il principio dell'inviolabilità della proprietà privata in guerra, sulla terra e sul mare, in maniera assoluta, altri, nel caso delle guerre marittime, a condizione di reciprocità, secondo la scelta accolta dal legislatore del 1865.

In particolare, il volume di Vidari, pubblicato a Pavia nel 1867 e intitolato “Del rispetto della proprietà privata fra gli Stati in guerra”, rappresentò una delle prime trattazioni compiute del tema, in favore della inviolabilità della proprietà privata nelle guerre marittime, non solo della proprietà neutrale, come sancito dalla dichiarazione di Parigi del 1856, ma pure della proprietà nemica⁸⁸. Il fondamento dell'inviolabilità della proprietà privata in mare, secondo l'autore, era il medesimo che vietava la confisca sul fronte terrestre: la guerra era tra gli stati, non nei confronti dei cittadini. Per questo motivo, non accettava l'idea che sul mare, spazio libero e aperto, tutto fosse legittima preda e tutti fossero nemici⁸⁹.

Il contributo di Vidari non passò inosservato sulla scena internazionale: il giurista italiano è cooptato, sin dal 1873, tra i membri dell'*Institut de droit international* e, alla sessione ginevrina del 1874, è nominato, con prestigiosi colleghi stranieri, in una commissione incaricata di studiare precisamente il tema della proprietà privata nelle guerre marittime. Alla sessione dell'Aja del 1875 Vidari non partecipò, ma il suo pensiero fu ripreso proprio nel rapporto di Pierantoni – da cui si è qui preso spunto – e, pure, ampiamente, in quello del belga Émile de Laveleye (1822-1892)⁹⁰.

Il neonato regno d'Italia scelse di codificare alcuni dei principi sostenuti con forza dai suoi giuristi: il codice della marina mercantile del 1865, frutto dell'antica tradizione commercialistica e marittimistica italiana e aperto alle nuove

⁸⁵ Pierantoni, 1875, pp. 637-642.

⁸⁶ Su Pasquale Fiore internazionalista, Koskeniemi, 2001, pp. 54 ss.; Mura, 2017, *ad vocem*.

⁸⁷ Vidari, 1908c, pp. 121-134. Sul rapporto tra i due, Mura, 2017, in part. pp. 44-54.

⁸⁸ Il lavoro, che si compone di una parte 'storica' e di una parte 'filosofica', è il rifacimento di uno scritto precedente, dato alle stampe due anni prima: Vidari, 1865. Ne fu pubblicata una lunga recensione, assai positiva, per cura di Brusa, 1867, pp. 797-806.

⁸⁹ Vidari, 1867, spec. pp. 237 ss.

⁹⁰ Laveleye de, 1875, pp. 559-602. Rinvio a Fugazza, 2014, spec. pp. 28-30.

concezioni della nascente dottrina internazionalistica, contempla un titolo sul “Diritto marittimo in tempo di guerra”.

Gli articoli 207-251 stabiliscono quali siano gli atti di guerra permessi alle navi mercantili e dettano disposizioni sulle prede, sul trattamento delle navi e mercanzie neutrali, sulle rappresaglie, sulla neutralità. Le norme sono ispirate ai principi contenuti nella dichiarazione di Parigi del 1856. La corsa è abolita. Soprattutto, però, la normativa italiana giungeva a riconoscere l’invulnerabilità della proprietà privata sul mare, abolendo il diritto di preda, ancorché a condizione di reciprocità (e salva la cattura di navi e carichi che avessero violato le disposizioni sul contrabbando di guerra, ovvero un blocco)⁹¹.

Con le sue buone intenzioni e nonostante i migliori auspici della scuola nazionale, la normativa italiana non era destinata a particolare risonanza, se non che, in occasione della terza guerra di indipendenza, nel 1866, il governo austriaco dichiarò di volersi avvalere della clausola di reciprocità. L’Austria si premurò di emanare per tempo un’apposita ordinanza, per dichiarare inviolabile la proprietà privata nemica sul mare. La mossa tattica, al prospettarsi della guerra marittima in Adriatico, con conseguenti prede e confische ai danni dei mercantili, fu sollecitata, a quanto risulta, dagli operatori della borsa di Trieste e della camera di commercio di Fiume⁹².

Le scelte legislative italiane, comunque, non furono rinnegate e trovarono applicazione anche in momenti successivi. Alcuni punti, relativi specificamente alla proprietà neutrale, furono discussi al primo congresso internazionale marittimo di Napoli del 1871, organizzato in occasione dell’esposizione marittima: vi parteciparono Nicola Alianelli (1809-1886)⁹³, Nicola Rocco (1811-1877)⁹⁴, Stefano Castagnola (1825-1891)⁹⁵, giuristi di vaglia, formati al diritto commerciale marittimo, all’avvocatura e alla politica, dediti alla scienza e alla costruzione della nazione.

5. Conclusioni

Nel 1907, Tullio Giordana è redattore del quotidiano romano *La Tribuna* e corrispondente del *New York Herald*. Nella prefazione del suo volume sulla proprietà privata nelle guerre marittime secondo il diritto internazionale pubblico, da cui si è partiti per questo breve *excursus* sul diritto di preda marittima e uscito in quell’anno, ne precisava con estrema lucidità metodi di analisi e fini. In particolare, per espressa dichiarazione del suo autore, quel lavoro era sostenuto da un intendimento ricostruttivo casistico e pragmatico, volto a fornire indicazioni

⁹¹ Vidari, 1867, pp. 215 ss.; Pierantoni, 1875, pp. 655 ss.

⁹² Vidari, 1867, pp. 222-225.

⁹³ Padoa-Schioppa, 1992, pp. 159 ss.

⁹⁴ Mura, 2017, *ad vocem*.

⁹⁵ Braccia, 2008.

di immediata utilità a ammiragli e alti ufficiali di marina, in merito alle questioni oggetto della trattazione.

Così, Giordana si occupava di casi pratici e di attualità – quali l'allora recente conflitto russo giapponese del 1904-1905 – citando, sì, anche gli orientamenti dottrinali, senza tuttavia attribuire ai costruttori della moderna dottrina internazionalistica un ruolo primario. Nelle sue pagine, infatti, il riferimento principale erano gli usi, i provvedimenti e le dichiarazioni dei singoli stati belligeranti, come pure le convenzioni e le soluzioni diplomatiche.

In questo senso si manifestava il suo contributo, informato e disincantato, non solo alla chiarificazione delle pratiche e delle consuetudini internazionali in materia, ma anche, più in generale alla questione di fondo relativa alle fonti del diritto internazionale e alla costruzione di un sapere giuridico internazionalistico, tema assai dibattuto all'epoca e oggetto, oggi, di attenta analisi storiografica⁹⁶.

Non stupisce, perciò, come, nella narrazione di Tullio Giordana, gli autori italiani ottocenteschi fossero citati senza particolare enfasi. Anzi, le scelte normative del neonato regno d'Italia furono da lui spesso tacciate di ingenuità, portando proprio l'esempio dell'impero austriaco che, nel 1866, si era affrettato a fruire dei benefici offerti dal codice italiano della marina mercantile⁹⁷. Invero, il contributo dottrinale della scienza giuridica nazionale al tema specifico della inviolabilità della proprietà straniera in guerra fu di qualità e la normativa in vigore ne rispecchiava, con coerenza, gli orientamenti, come testimonia Emilio Brusa, prestigioso recensore di Giordana.

Bibliografia

Aldcroft D.H. (ed.), 1968: *The Development of British Industry and Foreign Competition 1875-1914. Studies in Industrial Enterprise*, Toronto, Toronto University Press

Augusti E., 2013: *Questioni d'Oriente. Europa e impero ottomano nel diritto internazionale dell'Ottocento*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane

Azuni D.A., 1795-1796: *Sistema universale dei principi del diritto marittimo dell'Europa*, t. I-II, Firenze, Per Gaetano Cambiagi Stamp. granducale

Braccia R., 2008: *Un avvocato nelle istituzioni. Stefano Castagnola giurista e politico dell'Italia liberale*, Milano, Giuffrè

Braccia R., 2018: *La "fecondità legislativa" di Pasquale Stanislao Mancini*, in I. Birocchi (ed.), *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*, Pisa, ETS

Brusa E., 1867: *Del rispetto della proprietà privata fra gli stati in guerra, dell'avv. Ercole Vidari, Pavia: Fusi, 1867*, in "Monitore dei tribunali", 8, pp. 797-806

⁹⁶ V. sopra, n. 13.

⁹⁷ Giordana, 1907, pp. 29-30.

- Brusa E., 1906-1907: *Ad occasione del libro di Tullio Giordana sulla proprietà privata nelle guerre marittime*, in "Atti della Reale Accademia delle scienze di Torino", 42, pp. 429-438
- Cahen R., Kimble S.L., Allorant P., Badier W., Morris P.S. (eds.), 2024: *Relations internationales et droit(s): acteurs, institutions et législations comparées (1815-1914)*, *Law(s) and International Relations. Actors, Institutions and Comparative Legislations (1815-1914)*, Paris, Editions A. Pedone
- Catellani E., 1912: *La dichiarazione di Londra relativa al diritto della guerra marittima*, Padova, Fratelli Drucker
- Cialdea B., 1959: *La formazione dell'ordinamento marittimo nelle relazioni internazionali (secoli XIV-XVIII)*, vol. II, Milano, Giuffrè
- Dhondt F., 2023 (E-pub ahead of print): *The Historiography of International Law on the European Continent*, in R. Lesaffer-A. Peters, *The Historiography of International Law*, vol. 1, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 244-272
- Fiocchi Malaspina E., 2020: "Toil of the noble world": *Pasquale Stanislao Mancini, Augusto Pierantoni and the international legal discourse of 19th century Italy*, in "Clio@Themis", 18, pp. 1-17
- Fiore P., 1865: *Nuovo diritto internazionale pubblico secondo i bisogni della civiltà moderna*, Milano, Presso la Casa Editrice e Tipog. degli Autori-Editori
- Foti R.L., 2016: *Giudici e corsari nel Mediterraneo. il Tribunale delle prede di Sicilia 1808-1813*, Palermo, Istituto poligrafico europeo
- Frei G.A., 2020: *Great Britain, International Law, and the Evolution of Maritime Strategic Thought, 1856–1914*, Oxford, Oxford University Press
- Fugazza E., 2014: *Ercole Vidari internazionalista. Dal magistero pavese alla collaborazione con l'Institut de droit international*, in "Historia et Ius", 5, paper 8, pp. 1-31
- Fugazza E., 2018: *Tra liberismo e solidarismo. Il lungo percorso scientifico di Ercole Vidari*, Padova, Cedam
- Galiani F., 1942: *Dei doveri dei principi neutrali [1782]*, a cura di G.M. Monti, Bologna, N. Zanichelli
- Ghervas S., 2021: *Conquering Peace. From the Enlightenment to the European Union*, Cambridge (Ma), Harvard University Press
- Giordana T., 1907: *La proprietà privata nelle guerre marittime secondo il diritto internazionale pubblico*, Torino-Roma, Soc. tipografica-edit. Nazionale già Roux e Viarengo
- Hobsbawm E.J., 1968: *Industry and Empire. An economic History of Britain since 1750*, London, Weidenfeld and Nicolson
- Hughes J.R.T., 1960: *Fluctuations in trade, industry and finance. A study of British Economic Development 1850-1860*, Oxford, Oxford University Press

- Koskenniemi M., 2001: *The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law, 1870-1960*, Cambridge, Cambridge University Press
- Lampredi G.M., 1831: *Del commercio dei popoli neutrali in tempo di guerra* [1788], Milano, per Giovanni Silvestri
- Latini C., 2013: *Brusa, Emilio*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (eds.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino, I, pp. 353-354
- Laveleye E. de, 1875: *Du respect de la propriété privée sur mer en temps de guerre*, in "Revue de droit international et de législation comparée", 7, pp. 559-602
- Mälksoo L., 2012: *Friedrich Fromhold Von Martens (Fyodor Fyodorovich Martens) (1845–1909)*, in B. Fassbender and A. Peters (eds.), *The Oxford Handbook of the History of International Law*, Oxford, Oxford University Press, pp. 1147-1151
- Mancini P.S., 1873: *Prelezioni*, Napoli, G. Marghieri
- Mannoni S., 1999: *Potenza e ragione. La scienza del diritto internazionale nella crisi dell'equilibrio europeo (1870-1914)*, Milano, Giuffrè
- Martens F. de, 1887: *Traité de droit international*, traduit du russe par A. Léo, t. III, Paris, Librairie A. Marescq Ainé
- McDermott J., 2009: *Sea dogs (act. C. 1560-1603)*, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford, Oxford University Press
- Mongiano E., 2018: *Gli anni torinesi*, in I. Birocchi (ed.), *Per una rilettura di Mancini. Saggi sul diritto del Risorgimento*, Pisa, ETS, pp. 121-158
- Mura E., 2018: *Mancini in cattedra. Le lezioni torinesi di diritto internazionale del 1850-51 e 1851-52*, Pisa, ETS
- Mura E.: 2017: *All'ombra di Mancini. La disciplina internazionalistica in Italia ai suoi albori*, Pisa, ETS
- Nuzzo L., 2012a: *Origini di una scienza. Diritto internazionale e colonialismo nel XIX secolo*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann
- Nuzzo L., 2012b: *Pasquale Stanislao Mancini*, in P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi (eds.), *Il Contributo italiano alla storia del Pensiero, Diritto*, Enciclopedia Italiana, Ottava appendice, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, pp. 307-310
- Nuzzo L., Vec M. (eds.), 2012: *Constructing International Law. The Birth of a Discipline*, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann
- Orsina G., 2001: *Giordana, Tullio (Carlo Tullio)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 55, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, pp. 196-199
- Padoa-Schioppa A., 1992: *La genesi del codice di commercio del 1882* [1984], in Id., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Milano, Led, pp. 157-203
- Passero L., 2013: *Catellani (Levi Catellan), Enrico*, in I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletta (eds.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX*

- secolo*), Bologna, Il Mulino, I, pp. 487-488
- Pierantoni A., 1875: *Rapport sur les prises maritimes, d'après l'école et la législation italienne*, in "Revue de droit international et de législation comparée", 7, pp. 619-656
- Pietropaoli S., 2012: *Schmitt*, Roma, Carocci
- Pustogarov V.V., 2000: *Our Martens. F.F. Martens international lawyer and architect of peace*, edited and translated from the Russian, with an introduction by W.E. Butler, London-The Hague, Simmonds & Hill, Kluwer Law
- Ralston J.H., 1907: *La Proprietà Privata Nelle Guerre Marittime Secondo Il Diritto Internazionale Pubblico*, by Tullio Giordana. Turin and Rome. Società Tipografico-Editrice Nazionale. Five lire, in "American Journal of International Law", 1, pp. 1052-1053
- Rousseau J.J., 1964: *Œuvres complètes*, sous la direction de B. Gagnebin et M. Raymond, t. 3, Paris, Gallimard
- Schmitt C., 1991: *Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello «jus publicum europaeum»* [1950: *Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum*], a cura di E. Castrucci, F. Volpi, Milano, Adelphi
- Schmitt C., 2002: *Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo* [1954: *Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung*], Milano, Adelphi
- Statham E.Ph., 2011: *Privateers and Privateering* [1910], Cambridge, Cambridge University Press
- Storti C., 2013: *Mancini, Pasquale Stanislao*, I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M.N. Miletti (eds.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, Il Mulino, II, pp. 1244-1248
- Toussaint A., 1978: *Histoire des corsaires*, Paris, Puf
- Vidari E., 1865: *Del rispetto della proprietà privata dei popoli belligeranti*, Milano, Coi Tipi dei Fratelli Borroni
- Vidari E., 1867: *Del rispetto della proprietà privata fra gli Stati in guerra*, Pavia, Tipografia dei Fratelli Fusi
- Vidari E., 1908a: *Ferdinando Galiani, Giovanni Maria Lampredi e Alberto Domenico Azuni* [1868], in Id., *Scritti varii pubblicati per il 45. anno del suo insegnamento nella Università di Pavia*, Milano, Hoepli, pp. 351-385
- Vidari E., 1908b: *Il riso contrabbando di guerra* [1885], in Id., *Scritti varii pubblicati per il 45. anno del suo insegnamento nella Università di Pavia*, Milano, Hoepli, pp. 113-120
- Vidari E., 1908c: *Pasquale Stanislao Mancini giureconsulto* [1889], in Id., *Scritti varii pubblicati per il 45. anno del suo insegnamento nella Università di Pavia*, Milano, Hoepli, pp. 121-134